

Allegato "A" al n.12730 della raccolta

STATUTO FONDAZIONE MARCHE CULTURA

ART. 1

Costituzione della Fondazione, denominazione, sede

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche), viene modificata la denominazione della fondazione di partecipazione "Marche Cinema Multimedia", costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), in "Marche Cultura", di seguito chiamata "Fondazione".

La Fondazione ha sede ad Ancona presso un immobile concesso in uso a titolo gratuito dalla Regione Marche. Ogni variazione di sede o l'apertura di altre sedi in Italia o all'estero sono deliberate dall'Assemblea generale di cui all'art. 12, senza obbligo di modifica delle disposizioni del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 1BIS

In house providing

La Fondazione opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

La Regione Marche esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2bis, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.

30, così come modificata dall'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 43, i criteri e le modalità di svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sono definiti con Deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi in house providing.

Le attività della Fondazione sono esercitate per oltre l'ottanta per cento nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Marche e dagli altri soci pubblici.

In caso di partecipazione di altri enti pubblici, alla Regione Marche è riservata la maggioranza della quota di partecipazione e il controllo analogo è esercitato in forma congiunta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso un Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti/delegati dei Soci pubblici, che rappresenta la sede per l'esercizio del controllo preventivo, contestuale e consuntivo sulla gestione e amministrazione della Fondazione.

La partecipazione di soci privati non comporta alcuna forma di controllo o potere di veto, così come previsti dalle disposizioni normative nazionali ed europee, né un'influenza determinante sulla Fondazione.

ART. 2

Scopi e attività della Fondazione.

La Fondazione, a seguito dell'ampliamento dei propri scopi istituzionali operato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, opera per il perseguimento dei seguenti fini istituzionali:

- promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale, la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche ivi compresi il mondo rurale e dell'artigianato capaci di esprimere valori imprescindibili dell'identità

territoriale;

- individuare strategie e interventi tesi a sostenere e consolidare lo sviluppo dei settori di competenza;
- realizzare progetti di carattere innovativo nei settori culturale e turistico anche finalizzati al supporto alla programmazione strategica regionale;
- promuovere e sostenere rassegne, convegni, festival, iniziative di studio ed editoriali e le altre attività che contribuiscano alla formazione degli operatori culturali e turistici, al consolidamento e alla crescita del pubblico e alla diffusione della cultura e della storia e delle tradizioni marchigiane;
- rafforzare la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale al fine della predisposizione di politiche culturali e turistiche finalizzate allo sviluppo economico del territorio;
- attivare risorse regionali, nazionali e comunitarie per sostenere progetti culturali e turistici in collaborazione con Paesi europei ed extraeuropei.

La Fondazione, ferma restando la titolarità in capo alla Regione Marche delle funzioni di film commission, catalogazione dei beni audiovisivi e culturali e valorizzazione dei musei, istituti e luoghi della cultura, svolge le seguenti funzioni:

- la gestione delle attività di film commission;
- la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche;
- la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati;
- la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso

attività di comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi;

- l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio.

La attività della Fondazione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente, si articolano in:

A) attività a carattere continuativo, svolte in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi propri in attuazione degli atti di indirizzo regionale;

B) attività progettuali a carattere non continuativo, comunque rientranti nelle finalità statutarie.

Rientrano tra le attività a carattere continuativo, nell'ambito di ciascuna funzione:

a) la gestione delle attività di film commission:

- sostegno alla produzione di opere cineaudiovisive realizzate nella regione, attraverso la gestione di fondi specifici nonché l'assistenza logistica e amministrativa;

- promozione delle attività per la localizzazione nelle Marche di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali italiane e straniere;

- promozione delle opere cineaudiovisive realizzate sul territorio e delle attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale ed il turismo sotto il profilo cineaudiovisivo (cineturismo) anche attraverso la partecipazione a progetti, festival e mercati cinematografici, nazionali e internazionali;

- sostegno al sistema produttivo locale, in termini di formazione e professionalizzazione di operatori del settore, nonché di attività ed occupazione dell'intera filiera;

b) la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione, diffusione e promozione dei materiali audiovisivi e multimediali riguardanti in particolare la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche:

- l'affermazione del ruolo di polo di riferimento regionale nonché di deposito legale dei beni audiovisivi riguardanti storia, cultura e tradizioni delle Marche;
- la realizzazione, promozione, commercializzazione e distribuzione di prodotti audiovisivi e iniziative editoriali;
- la realizzazione e partecipazione a progetti, reti, manifestazioni, rassegne e festival che contribuiscano alla formazione di figure professionali di settore e alla creazione di una cultura cinematografica e dei nuovi linguaggi multimediali;

c) la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati:

- manutenzione, sviluppo e implementazione delle banche dati;
- realizzazione di campagne di catalogazione del patrimonio culturale, nonché supporto e assistenza tecnica in campagne realizzate da soggetti terzi;
- partecipazione a progetti nazionali ed europei per l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati e la formazione degli operatori, attuando forme dirette di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e private;

d) la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi:

- progettazione e gestione di servizi di Web e Social Media Marketing, nonché di campagne di comunicazione per la valorizzazione dell'offerta turistica e la promozione del territorio;

- partecipazione a manifestazioni, fiere e incontri regionali, nazionali ed internazionali e realizzazione di attività di animazione e valorizzazione dei territori attraverso l'utilizzo di forme di comunicazione innovative;
 - formazione e affiancamento per l'alfabetizzazione e la digitalizzazione di utenti e partner, pubbliche e privati, per l'affermazione del sistema turistico regionale in una logica di rete;
- e) l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio:
- progettazione e gestione di campagne di comunicazione unitaria degli istituti e luoghi della cultura, nonché dei beni culturali e del paesaggio della regione;
 - attività di sostegno alla gestione integrata di uno o più istituti e luoghi di cultura;
 - supporto all'erogazione diretta di servizi culturali, anche in forma di rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

ART. 3

Attività strumentali ed accessorie.

La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o erogate da terzi, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, compatibilmente con gli indirizzi impartiti nell'ambito del controllo analogo.

In particolare, la Fondazione può:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni e società, sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- f) realizzare, gestire, affittare, assumere possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature e materiali necessari per l'espletamento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri fini;
- g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- h) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori;
- i) promuovere intese con enti scientifici e culturali, per l'utilizzo dei beni loro appartenenti, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione;
- l) svolgere, ogni altra attività, anche di natura commerciale, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri scopi statutarî, per soggetti diversi dalla Regione Marche edagli altri soci pubblici, purché oltre l'ottanta per cento delle attività sia realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Marche e dagli altri soci

pubblici.

ART. 4

Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori, Fondatori e Sostenitori;
- dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Promotori, dai Fondatori o dai Sostenitori, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai beni immobili, mobili e somme che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati con delibera del consiglio di amministrazione all'incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie, che con delibera del Consiglio di amministrazione siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da ogni altra sopravvenienza attiva accertata dal Consiglio di Amministrazione con destinazione al patrimonio.

ART. 5

Fondo di Gestione.

Il fondo di gestione è costituito da:

- contributo ordinario dei Promotori e Fondatori per il funzionamento e la gestione delle attività a carattere continuativo della Fondazione;
- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- versamenti e contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
- contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio;
- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- ricavi delle attività progettuali a carattere non continuativo, accessorie, strumentali e connesse.

Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.

È fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

ART. 6

Esercizio finanziario.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea generale approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo e comunque non oltre il 30 giugno, approva il bilancio

consuntivo dell'esercizio decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Copia del bilancio di esercizio dovrà essere portata a conoscenza dell'Assemblea generale almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza di approvazione di detto bilancio.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7

Soci Promotori e Fondatori.

Sono Soci Promotori la Regione Marche, l'Amministrazione Provinciale di Ancona ed il Comune di Ancona.

Possono, divenire Soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata a

maggioranza assoluta dall'Assemblea generale, le persone giuridiche di natura pubblica, che contribuiscano al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea generale.

La qualifica di Fondatore permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.

I Promotori e i Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento della Fondazione.

ART. 8

Soci Sostenitori.

Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Sostenitori" le persone giuridiche, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo nella misura minima stabilita dall'Assemblea generale ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea generale.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento della Fondazione.

ART. 9

Rinuncia e decadenza

La qualità di Socio Fondatore e di Socio Sostenitore si perde per rinuncia o per decadenza. I Promotori non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea generale per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto o più in generale violazione degli obblighi in esso

contenuti.

I Fondatori e Sostenitori possono recedere, mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di 3 (tre) mesi prima della fine dell'anno in corso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 11

Organi

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea Generale;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente della Fondazione;

il Direttore;

l'Assemblea dei Sostenitori;

il Revisore dei Conti.

Le cariche sociali, ad eccezione del Direttore e del Revisore dei conti, non danno diritto al compenso.

ART. 12

L'Assemblea generale.

L'Assemblea generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea generale è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei Fondatori di cui all'art. 7, o suo delegato; la delega della rappresentanza deve

essere comunicata con atto scritto. Il voto espresso da ciascun Socio in seno all'Assemblea generale ha validità proporzionale alla corrispondente entità del contributo attribuito dal Socio stesso alla Fondazione, nell'anno precedente a quello in corso, ai sensi dell'art. 5, primo capoverso.

La veste di membro dell'Assemblea generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea generale ha il compito di:

- stabilire i criteri e i requisiti in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 7 e 8 possano divenire Fondatori e Sostenitori;
- procedere alla nomina dei Fondatori;
- approvare i provvedimenti di decadenza e/o rinuncia dei Fondatori e dei Sostenitori per le motivazioni di cui all'art. 9 del presente statuto;
- determinare il compenso del Revisore dei conti nominato ai sensi del successivo art. 17;
- approvare le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, piani e programmi annuali e pluriennali, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, tenendo conto delle proposte del Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi e delle direttive della Giunta della Regione Marche;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie ed approvare quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni volta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con le medesime modalità previste per la convocazione ordinaria, con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Nel caso di impossibilità ad intervenire alle riunioni dell'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di numero di deleghe per ciascun delegato.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri, che rappresenti almeno il 51% del totale dei contributi attribuiti alla Fondazione da detti Soci, nell'anno precedente a quello in corso.

In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% del totale dei contributi attribuiti alla Fondazione da detti Soci, nell'anno precedente a quello in corso, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci presenti che rappresentino almeno il

51% del totale dei contributi attribuiti alla Fondazione, nell'anno precedente a quello in corso.

Delle riunioni dell'Assemblea generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario verbalizzante.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea generale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In presenza di tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il maggior numero dei membri e/o il segretario.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri, compreso il Presidente, nominati con le seguenti modalità:

- tre membri, tra cui il Presidente di cui all'art. 14, nominati dalla Regione Marche;
- un membro nominato dal Comune di Ancona, qualora sia in regola con l'erogazione del contributo ordinario in favore della Fondazione;
- un membro nominato dai Soci Fondatori, riuniti in apposita adunanza per il conferimento di tale nomina, con le modalità e con le specifiche dettate dall'Assemblea generale.

Nel caso in cui si verifichi l'assenza dei Fondatori, il membro del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza sarà nominato dall'Assemblea generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati.

Essi sono rieleggibili per un solo altro mandato.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Pertanto in caso di morte, dimissioni, decadenza o di ogni altra causa di cessazione, i sostituti, nominati con le stesse modalità, restano in carica fino al termine dei tre anni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto che lo aveva designato deve provvedere entro trenta giorni alla designazione di un altro consigliere in sostituzione di quello dichiarato decaduto nel rispetto delle procedure previste dal regolamento interno eventualmente approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- propone all'Assemblea generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, piani e programmi annuali e pluriennali, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 e degli indirizzi e delle direttive della Giunta della Regione Marche;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina il Direttore, determinandone funzioni, retribuzione e natura dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione dei Sostenitori, in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea generale;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

- delibera la pianta organica, le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale e l'ordinamento degli uffici;
- propone all'Assemblea generale eventuali modifiche allo statuto;
- emana eventuali regolamenti che, nel rispetto dei principi statutari, consentano il migliore funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici o dello stesso Consiglio;
- delega alcuni compiti di sua spettanza al Direttore;
- delibera la sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- nomina, tra i suoi membri, il Vicepresidente della Fondazione;
- svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti ai sensi del presente Statuto ed ogni altro compito non previsto tra i compiti dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera in materia di programmi e piani di attività, di bilancio e

di modificazioni statutarie con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il maggior numero dei membri e/o il segretario.

Per ogni adunanza spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea generale, nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

ART. 14

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dalla Regione Marche.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale, sovrintende l'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi della Fondazione.

Il Presidente cura, altresì, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, i quali in caso di assenza o impedimento, ne svolgono le funzioni.

Il Presidente può altresì delegare, di volta in volta, l'esercizio di singole funzioni, anche in rappresentanza della Fondazione, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o al Direttore, i quali ne svolgono le funzioni nei limiti delle attribuzioni di cui al presente articolo e di quelle riservate per legge.

Il Presidente può in ogni momento avocare a sé le funzioni rientranti nella delega.

Il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giurisdizionali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e contratti e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, quest'ultimo è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

ART. 15

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione. In particolare svolge le seguenti mansioni:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, compresa l'assunzione del personale dipendente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

- svolge i compiti di spettanza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente specificamente delegatigli.

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento degli scopi e finalità della Fondazione.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale.

ART. 16

Il Revisore dei Conti.

Il Revisore dei conti è nominato dalla Regione Marche, ai sensi della normativa regionale vigente, dura in carica tre anni e può essere rinominato per un solo altro mandato.

Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

In qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Il Revisore informa direttamente l'Assemblea generale di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività.

Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

L'Assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea è costituita dai Sostenitori, o loro delegati ed ha funzioni consultive.

È presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta nell'anno o ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, sui programmi e obiettivi della Fondazione nonché sul bilancio preventivo e consuntivo. Formula altresì pareri su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

ART. 18

Personale della Fondazione.

La Fondazione può instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato in considerazione delle attività promosse e delle esigenze che possono occorrere.

ART. 19

Scioglimento, estinzione, liquidazione.

La Fondazione si scioglie per decisione dell'Assemblea generale quando:

- si trovi nell'impossibilità di perseguire il suo scopo;
- si siano verificate perdite nel patrimonio di eccezionale gravità;
- risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello Statuto;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione l'Assemblea generale

procede alla nomina di un liquidatore e comunica tale nomina al presidente del Tribunale di Ancona.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Regione Marche o ad altri Enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità. La scelta dell'ente destinatario sarà stabilita dalla Regione Marche.

I beni affidati in concessione di godimento alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 20

Foro competente.

Per tutte le controversie relative al presente Statuto è competente il Foro di Ancona.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 22

Norma transitoria.

Con l'approvazione del presente Statuto, gli Organi della Fondazione attualmente in carica proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza.